

Codice A1814B

D.D. 20 dicembre 2022, n. 4003

R.D. 523/1904 - P.I. n. 1178 bis - Fiume Bormida - Rinnovo autorizzazione idraulica per lavori di pulizia/ripristino della confluenza in Fiume Bormida del fossato di scolo in terra per scarico acque bianche in Comune di Bistagno (AL). Richiedente: Comune di Bistagno (AL).



ATTO DD 4003/A1814B/2022

DEL 20/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: R.D. 523/1904 - P.I. n. 1178 bis – Fiume Bormida – Rinnovo autorizzazione idraulica per lavori di pulizia/ripristino della confluenza in Fiume Bormida del fossato di scolo in terra per scarico acque bianche in Comune di Bistagno (AL). Richiedente: Comune di Bistagno (AL).

Il Comune di Bistagno, con sede in via Saracco n. 31 – 15012 Bistagno (AL), con nota prot. n. 6010 del 30/11/2022 (acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 51047 del 30/11/2022) ha presentato istanza per il rinnovo dell'autorizzazione idraulica per "*Lavori di pulizia/ripristino della confluenza in Fiume Bormida del fossato di scolo in terra per scarico acque bianche*", intervento previsto nel progetto "*Interventi di minimizzazione del rischio idrologico idraulico nel centro abitato di Bistagno indotto dal reticolo idrografico minore*" finanziato con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 febbraio 2021 con un contributo di 450.000,00 euro ai sensi dell'art. 1 comma 139 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e ss.mm.ii. e già oggetto di autorizzazione ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904 con D.D. n. 3137/A1814B/2021 del 02/11/2022.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 3137/A1814B/2021 del 02/11/2022, con la quale si autorizzava ai soli fini idraulici l'intervento in oggetto e si concedeva un termine di anni 1 (uno) per l'esecuzione dei lavori.

Considerato che, come comunicato dal Comune di Bistagno con nota prot. 6010 del 30/11/2022, i lavori in argomento non si sono potuti effettuare nei termini previsti a causa della complessità degli interventi previsti nel progetto generale e che lo stato dei luoghi non ha subito cambiamenti sostanziali rispetto a quanto rappresentato negli elaborati tecnici precedentemente autorizzati, il rinnovo dell'autorizzazione idraulica è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del fiume Bormida.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "*Disciplina del sistema dei controlli interni*", come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 14 giugno 2021 n. 1-3361, constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i

tempi del procedimento amministrativo,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- artt. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".;
- art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- Legge Regionale n. 12 del 18/5/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L.R. 18/05/2004, n. 12)";
- determinazione Dirigenziale n. 3137/A1814B/2021 del 02/11/2021.;

determina

di rinnovare l'autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, al Comune di Bistagno, con sede in via Saracco n. 31 – 15012 Bistagno (AL), per i lavori di pulizia ed il ripristino della sezione del tratto terminale del fossato di scolo in terra che recapita le acque bianche provenienti dall'abitato nel Fiume Bormida, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e prescrizioni tecniche contenute nella D.D. n. 3137/A1814B/2021 del 02/11/2021 come di seguito integralmente riportate:

1. i lavori devono essere realizzati in conformità al progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. è vietato innalzare le sponde del fossato di scolo rispetto al piano campagna con l'utilizzo del materiale risultante dall'adeguamento delle sezioni di deflusso;
4. il materiale derivante dal taglio della vegetazione all'interno del fossato dovrà essere prontamente allontanato dall'area di possibile esondazione del Fiume Bormida;
5. durante i lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di

morbide o piene del corso d'acqua;

6. la presente autorizzazione ha validità di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di rilascio e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine suddetto, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
7. il richiedente è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
8. premesso che le lavorazioni in sponda ed in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
9. il Comune di Bistagno dovrà comunicare al Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti, a mezzo posta certificata, al seguente indirizzo *tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it* l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il comune dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni avute;
10. la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
11. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
12. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti realizzati, dell'alveo e delle sponde, nei tratti in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
13. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario, o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime

idraulico del corso d'acqua interessato;

14. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, nei limiti che competono allo scrivente Settore, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
15. il Comune di Bistagno, dovrà ottenere prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione/parere che si rendessero necessari secondo le vigenti norme, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico Provinciale ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi ai sensi dell'art. 23, comma 1, del regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i..

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE

Roberto IVALDI

IL DIRIGENTE

(A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)

Firmato digitalmente da Roberto Crivelli